

Ordinanza dell'UFSP sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Modifica del 15 luglio 2011

*L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFSP del 30 marzo 2011¹ sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è modificata come segue:

Art. 1a cpv. 1

¹ Le derrate alimentari di cui all'articolo 1 non possono superare i valori massimi dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011².

Art. 3 Rapporto d'analisi

Se la derrata alimentare proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa o Shizuoka, incluse le acque costiere di queste prefetture, alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d'analisi sul tenore dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 2011.³

15 luglio 2011

Ufficio federale della sanità pubblica:

Pascal Strupler

¹ RS **817.026.2**

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 mar. 2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 80, del 26.3.2011, pag. 5; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 657/2011, GU L 180, dell'8.7.2011, pag. 39.

³ La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 15 lug. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

